

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **202/1998** (ECLI:IT:COST:1998:202)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MARINI A.**

Camera di Consiglio del **11/03/1998**; Decisione del **20/05/1998**

Deposito del **03/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **10/06/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23955**

Atti decisi:

N. 202

ORDINANZA 20 MAGGIO-3 GIUGNO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la Sparco s.r.l. e la Sakson Aebe S.A. iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per inadempimento contrattuale, il pretore di Torino, con ordinanza del 24 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del verbale in cui il giudice fissa la prima udienza di trattazione per interrogare liberamente le parti sui fatti di causa;

che il rimettente, dopo aver premesso che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento (e non soltanto elemento di valutazione di prove già acquisite al processo), rileva come il vigente sistema processuale preveda - proprio al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte non costituita - la notificazione al contumace delle ordinanze che ammettono l'interrogatorio formale o il giuramento e, a seguito delle sentenze di questa Corte n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza;

che, ad avviso del rimettente, la mancata comparizione del contumace all'udienza di prima trattazione, potendo essere valutata dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ., renderebbe costituzionalmente illegittime, ex art. 24 della Costituzione, le norme denunciate nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del verbale di fissazione di tale udienza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, per giurisprudenza costante, la contumacia non può assumere alcun significato probatorio né ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ.;

che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, del cod. proc. civ., a tenore del quale alla prima udienza di trattazione "la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116" deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite;

che l'erroneità del presupposto interpretativo posto dal rimettente a base della questione di costituzionalità comporta la manifesta infondatezza di quest'ultima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.